CITTÀ DI DESIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **28** Del **29/07/2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 E DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2020 EMERGENZA COVID-19.

Il giorno **29/07/2020** alle ore **20:30**, convocato nei modi di legge, in videoconferenza si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

CONSIGLIERI COMUNALI

N	COMPONENTE	P	A	N	COMPONENTE	P	A
1	CORTI ROBERTO	X		14	BERETTA MARCO	X	
2	TACCAGNI ACHILLE	X		15	MARIANI SERGIO	X	
3	SICURELLO MARTA	X		16	ROCCO EMANUELA		X
4	CAROTA MASSIMO	X		17	ZANELLO MASSIMO		X
5	ALBERTI ALESSIO	X		18	VILLA ANDREA	X	
6	RICCHIUTI MARIALUISA	X		19	LO RE GRETA		X
7	CICCHETTI ROCCO	X		20	GHEZZI LUCA	X	
8	RUSSI ANGELO		X	21	COMMATTEO DANIELE MARIO	X	
9	RAVASI MARIANGELA	X		22	BARLOZZETTI CARLOTTA	X	
10	PEREGO SARA	X		23	MONTRASIO SARA		X
11	SMIRAGLIA ANNUNZIATA	X		24	PACE LUCA	X	
12	SALA STEFANO AMBROGIO	X		25	GARGIULO SIMONE		X
13	PASQUALI FRANCESCO	X					

Risultano presenti N° **19** componenti l'assemblea.
Risultano assenti N° **6** componenti l'assemblea.

Presiede la Seduta il **Presidente Cicchetti Rocco,**
Assiste la seduta il **Segretario GeneraleDott.ssa Maria Leuzzi.**

C.C. n. 28 del 29/07/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente quindi, pone in discussione il presente punto iscritto all'Ordine del Giorno e passa la parola all'Assessore Moro per l'illustrazione dell'argomento.

PREMESSO CHE:

- con Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 639, è stata istituita, dal 1° gennaio 2014, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, comma 738, è stato disposto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 527, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento;
- con deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziata, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO E CONSIDERATO che:

- con riferimento alla disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, all'art. 1, prevede:

- al comma 651 che "*il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";*
- al comma 654 che "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";*
- al comma 658 che "*Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche*";
- al comma 660 che *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune".*
- al comma 683, che "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale*";

- l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, stabilisce che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, Dette deliberazioni, anche se*

approvate successivamente alla 'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO inoltre che, a seguito dello stato di emergenza sanitaria dovuto all'epidemia da virus Covid-19, dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 30 gennaio 2020, sono stati emanati una serie di provvedimenti normativi al fine di fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, prevedendo in particolare:

- con D.P.C.M. 11 marzo 2020:
  - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
  - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
  - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del medesimo decreto;
- con D.P.C.M. 22 marzo 2020:
  - la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM;

VISTI altresì gli atti emessi dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- la deliberazione di n. 57/2020 del 03/03/2020 con oggetto "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- delibera 102/2020/R/RIF del 26 marzo 2020 "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- la determinazione n. 02/DRIF/2020 con oggetto "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/Rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";
- la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 con oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19 ";
- la deliberazione n. 238/2020 del 23 giugno 2020 con oggetto "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*;*

VISTO il regolamento componente della TARI, approvato con atto di C.C. n. 20 del 03.04.2014, e ss.mm.ii, e dato atto che l'allegato B - Categorie di utenze non domestiche - prevede alla categoria 11 "*Uffici, agenzie, studi professionali*" e alla categoria 12 "*Banche ed istituti di credito*";

DATO ATTO che l'art. 58 - quinquies, "Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", del D.L. 26.102019 n. 124, ha disposto:

1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "*uffici, agenzie, studi professionali*", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "*uffici, agenzie";*

b) le parole: "*banche ed istituti di credito*", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "*banche, istituti di credito e studi professionali*";

VERIFICATO che la delibera ARERA n. 158/2020 prevede agevolazioni obbligatorie e agevolazioni facoltative sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

VERIFICATO altresì che le agevolazioni come previste da ARERA prevedono il finanziamento delle stesse all'interno del piano finanziario e quindi di fatto vengono poste a carico dei contribuenti TARI;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno finanziare con fondi a carico del bilancio e quindi di applicare le agevolazioni a valle della determinazione della tariffa;

RILEVATO pertanto:

- ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della legge 147/2013, di applicare un'ulteriore agevolazione per il solo anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, consistente nella riduzione del 25% della tariffa variabile alle utenze non domestiche identificate nelle categorie 1-2-4 (limitatamente agli impianti sportivi) -6-7-8-11-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-29-30, purché effettivamente riconducibili ad attività imprenditoriali obbligate alla chiusura per effetto dei vari provvedimenti emanati dalle istituzioni, nel contesto delle azioni tese a contenere il contagio da Covid-19;
- che trattandosi di agevolazione tariffaria valida ed applicabile per il solo anno 2020, non si ritiene opportuno procedere con una modifica del vigente Regolamento Tari in quanto dovrebbe successivamente procedersi nuovamente ad una sua modifica per l'anno successivo, con conseguenti effetti negativi rispetto alla semplificazione amministrativa dovuta nei confronti dei contribuenti;

RITENUTO inoltre di dare atto che qualora singole attività, non ricomprese nelle categorie sopra citate, si sono trovate nelle medesime condizioni di chiusura obbligatoria per un periodo di almeno 60 giorni, su apposita richiesta da inoltrare all'ufficio Tributi, potranno beneficiare della medesima agevolazione;

VISTO ED ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, elaborato per l'anno 2020 dal Comune di Desio, sulla base dei dati trasmessi da Gelsia Ambiente srl, gestore del servizio integrato dei rifiuti, a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, che presenta una risultanza finale, data dal valore massimo di entrate tariffarie totali, pari ad € 4.668.175,00, approvato dal Consiglio Comunale con precedente atto n.27 del 29/07/2020;

VISTO E CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 653, Legge n. 147/2013 prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*
- nel Piano Finanziario anno 2020 si è tenuto conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti del Comune;
- secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente*";

PRECISATO che per la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche si è operato procedendo con la ripartizione dei costi sulla base della misurazione, da gennaio a dicembre 2019, del numero dei conferimenti dei sacchi blu e dei cassoni con RFid, ricavandone la capacità totale espressa in litri e ripartendone i costi con le seguenti percentuali: 57,59 % utenze domestiche e 42,41 % utenze non domestiche;

DATO ATTO che nel Piano Finanziario dell'anno 2019, al fine di incentivare la raccolta differenziata delle utenze domestiche, era stato previsto il consolidamento dello sconto Rd (valore finanziario della riduzione riconosciuta alle utenze domestiche) del 10% del 2013 (€ 128.545) qualora l'obiettivo di raccolta differenziata fosse stato mantenuto sopra al 78%;

CONSIDERATO che la raccolta differenziata ha registrato nel 2019 una percentuale del 78,39%, superiore quindi all'obiettivo del 78% previsto in sede di approvazione del piano finanziario 2019 e pertanto può essere consolidato, sulla TARI 2020, lo sconto Rd del 10% del 2013;

VISTO l'allegato A relativo all'articolazione tariffaria della Tari 2020 e alla determinazione delle tariffe";

VISTO altresì il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1 – lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Visto l'allegato parere reso ai sensi dell'art. 49 – 1^ comma – T.U.E.L. 267/2000;

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Moro;

Ascoltati gli interventi e le dichiarazioni di voto, così come conservate nel verbale di seduta depositato agli atti;

Con voti favorevoli 14, contrari nessuno, astenuti 5 (Villa, Ghezzi, Commatteo, Barlozztti, Pace), resi nai n. 19 Cosiglieri compreso il Sindaco collegati in videoconferenza

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020, come da allegato "A" alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di approvare, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, la riduzione del 25% della tariffa variabile alle utenze non domestiche, identificate nelle categorie 1-2-4 (limitatamente agli impianti sportivi)-6-7-8-11-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-29-30, purché effettivamente riconducibili ad attività imprenditoriali obbligate alla chiusura per effetto dei vari provvedimenti emanati dalle istituzioni, nel contesto delle azioni tese a contenere il contagio da Covid-19;

4) di disporre che qualora singole attività, non ricomprese tra le categorie sopra citate, si sono trovate nelle medesime condizioni di chiusura obbligatoria per un periodo di almeno 60 giorni, su apposita richiesta da inoltrare al Servizio Tributi, potranno beneficiare della medesima agevolazione;

5) di dare atto che le utenze non domestiche relative agli "studi professionali" sono passate dalla categoria 11 alla categoria 12, ai sensi dell'art. 58 quinquies D.L. 124/2019;

6) di inviare, nei termini di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico nel rispetto dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 14, contrari nessuno, astenuti 5 (Villa, Ghezzi, Commatteo, Barlozztti, Pace), resi nai n. 19 Cosiglieri compreso il Sindaco collegati in videoconferenza.

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL Segretario Generale
Cicchetti Rocco	Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)

ALLEGATO A

COMUNE DI DESIO

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2020 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Approvato con atto di C.C. n. 28 del 29.07.2020

SOMMARIO

- Premessa 3
- Classificazione utenze domestiche e non domestiche 3
- Criteri di ripartizione dei costi fissi e costi variabili tra le UD utenze domestiche e le UND utenze non domestiche 4
- Determinazione della tariffa 5
- Determinazione della tariffa utenze domestiche 8
- Determinazione della tariffa utenze non domestiche 8
- Tributo provinciale TEFA 9
- Agevolazioni e riduzioni da applicare 9
- Definizione finale delle tariffe 10

Premessa

La tariffa TARI 2020, come di seguito articolata, ha come presupposto il nuovo metodo di determinazione dei costi c.d. MTR definito da ARERA l' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la regolazione del servizio integrato dei rifiuti (cosa che già fa per i settori del gas, energia elettrica e acqua); ARERA ha avuto il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti su tutto il territorio nazionale, con anche l'incarico di definire nuove metodologie di determinazioni di costi e tariffe. Compito che ha concluso con l'approvazione della delibera 443/2019; tale nuovo metodo sostituisce completamente il MTN il metodo c.d. normalizzato definito con il DPR 158/1999 nella parte relativa alla definizione dei costi, mentre resta ancora vigente per la parte relativa all'articolazione della tariffa fra utenze domestiche e non domestiche.

Con precedente atto di Consiglio Comunale è stato approvato il PEF Piano finanziario e la relazione di accompagnamento, quindi le risultanze finale di quel piano sono il punto di partenza dell'articolazione tariffaria; infatti il PEF si conclude con un valore massimo di entrate tariffarie totali dato dalla sommatoria fra entrate per il finanziamento di costi fissi e entrate per il finanziamento di costi variabili, in formula:

$\Sigma T(2020) = \Sigma TF(2020) + \Sigma TV(2020)$

che per l'anno 2020 significa entrate tariffarie 2020 €4.668.175.

Classificazione utenze domestiche e non domestiche

Complessivamente dal database dell' archivio della tassa rifiuti risultano le seguenti utenze, suddivise fra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND):

UTENZE	NUMERO	METRI QUADRI	MQ assoggetabili a tributo
UD	18.353	1.832.459	1.832.459
UND	2.013	755.327	755.327
totali	**20.366**	**2.587.786**	**2.587.786**

Per le utenze domestiche è stata prevista anche la suddivisione per numero occupanti, come da tabella seguente:

n. componenti	n.nuclei
1	5.341
2	5.278
3	4.393
4	2.560
5	547
6+	234
	18.353

Nel totale dei nuclei con n. 3 componenti sono ricompresi anche n. 414 immobili c.d. a disposizione, relativi ad immobili non abitati da nuclei familiari, ma lasciati a disposizione con utenze e arredo, quindi soggetti a tassazione. Per queste utenze domestiche tenute a disposizione è stata prevista la finzione giuridica di n. 3 occupanti salva diversa indicazione in sede di dichiarazione, come previsto nel Regolamento per la disciplina della TARI.

Criteri di ripartizione dei costi fissi e costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche UD e UND

La definizione dei costi complessivi sono quelli definiti con il nuovo PEF, il c.d. MTR, approvato con precedente atto.
Di seguito si riporta il riepilogo:

costi fissi	2.223.246
costi variabili	2.444.929
totale	**4.668.175**

Come previsto dall'art.4, comma 2 del DPR 158/99, l'insieme dei costi devono essere suddivisi secondo *criteri razionali* fra le categorie di utenze domestiche e non domestiche, assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche[1].
Le utenze domestiche UD sono le abitazioni familiari e le utenze non domestiche UND sono tutte le restanti utenze.
Le utenze domestiche si dividono in 6 categorie in base al numero degli occupanti, mentre le utenze non domestiche si dividono in relazione all'attività svolta in 30 tipologie[2]. Fino al 2019 è stato applicato il criterio "per differenza", applicando cioè, i coefficienti di produzione dei rifiuti espressi in kg/mq annuo, i Kd, delle utenze non domestiche stabiliti nel DPR 158/99 allegato 1 tab.4a, è stato possibile ottenere la quantità potenziale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in base alla superficie complessiva, e per differenza calcolare la quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.

A far data dal 1.02.2018 l'ente, attraverso Gelsia Ambiente ha dotato tutte le utenze domestiche e non domestiche di sacchi blu e/o cassoni con RFID, per il conferimento dell'indifferenziato, quindi è stato possibile misurare i sacchi blu conferiti in sede di raccolta e misurare gli svuotamenti dei cassoni.
Si è deciso pertanto di procedere alla ripartizione dei costi sulla base della misurazione dei conferimenti di sacchi blu e svuotamento cassoni avvenuto nel 2019, da gennaio a dicembre.
La misurazione di questo per questo periodo temporale è stata:

TIPO	NUMERO CONFERIMENTI
SACCHETTI CONFERITI UTENZE DOMESTICHE	236.631
SACCHETTI CONFERITI UTENZE NON DOMESTICHE	81.644
SVUOTAMENTI CONTENITORI UTENZE DOMESTICHE	72
SVUOTAMENTI CONTENITORI UTENZE NON DOMESTICHE	9.314

Quindi dal numero dei sacchi blu e dei cassoni svuotati si è ricavata la capacità totale espressa in litri sia per le UD che per le UND, cosi determinata:

UD	NUMERO CONFERIMENTI	capacità lt	totale litri
SACCHETTI CONFERITI UD	236.631	110	26.029.410
SVUOTAMENTI CONTENITORI UD	72	1100	79.200
		totale	**26.108.610**

1 Art.1 comma 658 L.147/2013
2 Vedasi allegato 1 tab. 1a e 3a DPR 158/99.

UND	NUMERO CONFERIMENTI	capacita lt	totale litri
SACCHETTI CONFERITI UND	81.644	110	8.980.840
SVUOTAMENTI CONTENITORI UND	9.314	1100	10.245.400
		totale	**19.226.240**

Conseguentemente la ripartizione dei costi fra le due tipologie di utenze è calcolata in percentuale sul totale dei litri conferiti:

	litri	**%**
UD	26.108.610	57,59%
UND	19.226.240	42,41%
totale litri	**45.334.850**	100,00%

Pertanto il 57,59% dei rifiuti è attribuibile alle utenze domestiche e il 42,41% alle utenze non domestiche (nel 2019 era rispettivamente il 59,99% e il 40,01%). A questo punto occorre fare la ripartizione tecnica dei costi fissi e variabili fra le due macrocategorie di utenze in proporzione appunto ai litri conferiti, tenendo conto prioritariamente di quanto previsto dall'art.1 comma 658 della L.147/13, ossia che alle utenze domestiche va assicurata una riduzione per la raccolta differenziata a queste attribuibile. Il principio della copertura integrale dei costi con la TARI implica che questa riduzione attribuibile alle utenze domestiche deve essere "addebitata" alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili di quest'ultime.

In definitiva si ha il seguente schema di attribuzione dei costi:

	UD	**UND**
costi fissi CF	CFd=CF*QTd/QT	CFnd=CF*QTnd/QT
costi variabili CV	CVd=CV*QTd/QT-Rd	CVnd=CV*QTnd/QT+Rd

dove **Rd** è il valore finanziario della riduzione riconosciuta alle utenze domestiche. Nel piano finanziario TARI del 2019 era stato previsto il consolidamento dello sconto **Rd** del 10% del 2013 di € 128.545 qualora fosse stato mantenuto un obiettivo di raccolta differenziata superiore al 78%.
Il dato definitivo della percentuale di raccolta differenziata del 2019 è stato del 78,39%. Tale dato è superiore all'obiettivo di raccolta differenziata del 78% che era stato previsto in sede di approvazione del piano finanziario 2019. Pertanto sulla TARI 2020 viene consolidato lo sconto **Rd** del 10% del 2013;

In definitiva la ripartizione dei costi fra UN e UND è la seguente:

	UD	**UND**	**totale**
costi fissi CF	1.280.367	942.879	2.223.246
costi variabili CV	1.279.490	1.165.439	2.444.929

Per l'anno 2020, a valere sulla TARI 2021, viene consolidato lo sconto del 10% sui costi variabili qualora venga raggiunto l'obiettivo di raccolta differenziata pari o superiore al 79,80%, come previsto nel PEF piano finanziario precedentemente approvato.

Determinazione della tariffa

L'importo da addebitare ad ogni singolo utente è dato dalla somma delle due componenti (c.d. tariffa binomia):

1. una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio che finanzia i costi fissi
2. una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti che finanzia i costi variabili.

La determinazione delle tariffe si fonda sui coefficienti individuati dal DPR 158/99 e precisamente:

- **Ka** per la parte fissa delle utenze domestiche corrispondente al coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti il nucleo familiare
- **Kb** per la parte variabile delle utenze domestiche corrispondente al coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
- **Kc** per la parte fissa delle utenze non domestiche corrispondente al coefficiente potenziale di produzione (parametri di rapporto fra le varie categorie)
- **Kd** per la parte variabile delle utenze non domestiche corrispondente al coefficiente di produzione kg/mq annuo.

Per i coefficienti Kb, Kc e Kd vi è un range fra un minimo e un massimo. Per i Kb delle utenze domestiche sono stati scelti i valori minimi, mentre per i Kc e Kd delle utenze non domestiche sono stati scelti i valori massimi, ad eccezione delle categorie 20 (attività industriali con capannoni di produzione) e 21 (attività artigianale di produzione beni specifici) per i quali sono stati utilizzati Kc leggermente inferiori rispetto al valore massimo, in quanto si è tenuto conto della minore produzione di rifiuti rispetto alla, di norma, maggiore estensione delle superfici.
La previsione normativa di limiti minimi e massimi consente una discrezionalità amministrativa nella libera scelta dei coefficienti senza necessità di motivazione.

I coefficienti **Kb** utilizzati per le utenze domestiche sono:

n. componenti del nucleo familiare	**Kb scelto**	kb min	Kb max	Kb medio
1	**0,60**	0,60	1,00	0,80
2	**1,40**	1,40	1,80	1,60
3	**1,80**	1,80	2,30	2,00
4	**2,20**	2,20	3,00	2,60
5	**2,90**	2,90	3,60	3,20
6 o più	**3,40**	3,40	4,10	3,70

I coefficienti **Kc** utilizzati per le utenze non domestiche sono:

cat. Ministero	**attività Ministero**	**Kc utilizzato**	**kc min**	**kc max**
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	**0,67**	0,40	0,67
2	cinematografi e teatri	**0,43**	0,30	0,43
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	**0,60**	0,51	0,60
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	**0,88**	0,76	0,88
5	stabilimenti balneari	**-**	-	-
6	esposizioni, autosaloni	**0,51**	0,34	0,51
7	alberghi con ristorante	**1,64**	1,20	1,64
8	alberghi senza ristorante	**1,08**	0,95	1,08
9	case di cura e riposo	**1,25**	1,00	1,25
10	ospedali	**1,29**	1,07	1,29
11	uffici, agenzie	**1,52**	1,07	1,52
12	banche, istituti di credito e studi professionali	**0,61**	0,55	0,61
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	**1,41**	0,99	1,41

14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	**1,80**	1,11	1,80
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	**0,83**	0,60	0,83
16	banchi di mercato beni durevoli	**1,78**	1,09	1,78
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	**1,48**	1,09	1,48
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	**1,03**	0,82	1,03
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	**1,41**	1,09	1,41
20	attività industriali con capannoni di produzione	**0,80**	0,38	0,92
21	attività artigianali di produzione beni specifici	**1,05**	0,55	1,09
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	**9,63**	5,57	9,63
23	mense, birrerie, amburgherie	**7,63**	4,85	7,63
24	bar, caffè, pasticceria	**6,29**	3,96	6,29
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	**2,76**	2,02	2,76
26	plurilicenze alimentari e/o miste	**2,61**	1,54	2,61
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	**11,29**	7,17	11,29
28	ipermercati di generi misti	**2,74**	1,56	2,74
29	banchi di mercato genere alimentari	**6,92**	3,50	6,92
30	discoteche, night club	**1,91**	1,04	1,91

I coefficienti **Kd** utilizzati per le utenze non domestiche sono:

cat. Ministero	**Attività Ministero**	**Kd**	**Kd min**	**Kd max**
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	**5,50**	3,28	5,50
2	cinematografi e teatri	**3,50**	2,50	3,50
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	**4,90**	4,20	4,90
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	**7,21**	6,25	7,21
5	stabilimenti balneari	**-**	-	-
6	esposizioni, autosaloni	**4,22**	2,82	4,22
7	alberghi con ristorante	**13,45**	9,85	13,45
8	alberghi senza ristorante	**8,88**	7,76	8,88
9	case di cura e riposo	**10,22**	8,20	10,22
10	ospedali	**10,55**	8,81	10,55
11	uffici, agenzie	**12,45**	8,78	12,45
12	banche, istituti di credito e studi professionali	**5,03**	4,50	5,03
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	**11,55**	8,15	11,55
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	**14,78**	9,08	14,78
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	**6,81**	4,92	6,81
16	banchi di mercato beni durevoli	**14,58**	8,90	14,58
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	**12,12**	8,95	12,12
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	**8,48**	6,76	8,48
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	**11,55**	8,95	11,55
20	attività industriali con capannoni di produzione	**7,53**	3,13	7,53
21	attività artigianali di produzione beni specifici	**8,91**	4,50	8,91
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	**78,97**	45,67	78,97
23	mense, birrerie, amburgherie	**62,55**	39,78	62,55
24	bar, caffè, pasticceria	**51,55**	32,44	51,55
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	**22,67**	16,55	22,67

26	plurilicenze alimentari e/o miste	**21,40**	12,60	21,40
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	**92,56**	58,76	92,56
28	ipermercati di generi misti	**22,45**	12,82	22,45
29	banchi di mercato genere alimentari	**56,78**	28,70	56,79
30	discoteche, night club	**15,68**	8,56	15,68

Determinazione della tariffa utenze domestiche

La Tariffa unitaria delle Utenze Domestiche è determinata dalla somma della *quota fissa* e della *quota variabile* della tariffa stessa.
La quota fissa, espressa in €/mq, deve essere applicata alla superficie imponibile ed è differenziata in funzione del numero dei componenti, secondo la seguente formula:

Fd = Quf * Ka(n)
dove:
Fd = tariffa unitaria quota fissa
Quf = quota fissa unitaria per unita di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Ka(n)
Ka(n) = coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati nella tabella 1a allegata al DPR 158/99.

La quota variabile, espressa in cifra fissa e differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, quindi non influenzata dalla superficie imponibile, è determinata secondo la seguente formula:

TVd = Quv .*Kb(n) * Cu
dove:
TVd = tariffa variabile
Quv = quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e il numero totale delle stesse, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente Kb(n)
Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori minimi sono fissati nella tabella 2 allegata al DPR 158/99
Cu = costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti.

Determinazione della tariffa utenze non domestiche

La Tariffa unitaria delle Utenze non Domestiche è determinata dalla somma della *quota fissa* e della *quota variabile* della tariffa stessa.
La quota fissa, espressa in €/mq, deve essere applicata alla superficie imponibile ed è differenziata in funzione della tipologia di attività svolta (30 categorie individuate dal DPR 158/99), secondo la seguente formula:

Fnd = Qapf *Kc(ap)
dove:
Fnd = tariffa unitaria quota fissa
Qapf = quota fissa unitaria per unita di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Kc (ap)
Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori minimi e massimi sono fissati nella tabella 3a allegata al DPR 158/99.

La quota variabile, espressa in €/mq deve essere applicata alla superficie imponibile, ed è differenziata anche questa in relazione alla tipologia di attività svolta (30 categorie individuate dal DPR 158/99), secondo la seguente formula:

TVnd = Cu * Kd(ap)
dove:
TVnd = tariffa variabile
Cu = costo unitario, espresso in €/kg, pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti
Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione kg/mq, che tiene conto della quantità di rifiuto prodotta dalla tipologia di attività, i cui valori minimi e massimi sono fissati nella tabella 4a allegata al DPR 158/99.

Tributo provinciale TEFA

Alla tariffa deve essere aggiunto il tributo provinciale TEFA pari al 5%.

Agevolazioni e riduzioni da applicare

Per le utenze domestiche sono confermate le seguenti agevolazioni:

- per i nuclei familiari con componenti al 1 gennaio uguali o maggiori di n.5 sono confermate le agevolazioni del 15% sulla quota variabile e quota fissa di cui all'art. 23, 1°comma del vigente regolamento TARI
- le agevolazioni del 30% sulla quota variabile e quota fissa per i volontari civici iscritti all'albo dei volontari, iscritti all' Albo nella sezione volontari del verde di cui all'art. 23, 5°comma del vigente regolamento TARI
- per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale non superiore a 183 gg riduzione del 20% sulla quota variabile e quota fissa di cui all'art. 20, 1°comma del vigente regolamento TARI
- per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di 6mesi riduzione del 20% sulla quota variabile e quota fissa di cui all'art. 20, 1° comma del vigente regolamento TARI
- per i fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 20% sulla quota variabile e quota fissa di cui all'art. 20, 1° comma del vigente regolamento TARI.

Per le utenze non domestiche sono confermate le seguenti agevolazioni:

- per l'avvio al recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento TARI
- per gli esercizi commerciali no slot riduzione del 60% della quota fissa ai sensi dell'art. 23, 2°comma del vigente regolamento TARI
- per le imprese di produzione e distribuzione alimenti che riducono lo spreco alimentare ai sensi dell'art. 23bis del vigente regolamento TARI

Alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19 e della conseguente emergenza economica, e della facoltà sancita dall'art. 1 comma 660 L.147/2013 di prevedere riduzioni TARI in sede regolamentare, ed anche alla luce di quanto previsto dalla delibera ARERA 158/2020, è necessario prevedere delle riduzioni tariffarie, a valle, per le utenze non domestiche che sono state oggetto di sospensione dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria. La riduzione è del 25% della quota variabile e riferita alle seguenti categorie di utenze non domestiche:

Cat. Ministero	**CATEGORIE**
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
4	limitatamente agli impianti sportivi
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
11	uffici, agenzie

13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense, birrerie, amburgherie
24	bar, caffè, pasticceria
29	banchi di mercato genere alimentari
30	discoteche, night club

Per le categorie 3 (autorimesse e magazzini senza vendita),4 (distributori di carburanti e impianti sportivi), 12 (banche, istituti di credito e studi professionali), 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) la riduzione del 25% della quota variabile è prevista su richiesta del contribuente per le attività che sono effettivamente rimaste sospese.

Definizione finale delle tariffe

Si riporta, nella pagina seguente, le tabelle di dettaglio tariffe suddivise nelle categorie di utenza domestica e nelle 30 categorie di utenza non domestica previste dal D.P.R. 158/99.

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti del nucleo familiare	**Quota fissa Euro/mq.**	**Quota variabile per nucleo Euro/anno**
1	0,57	28,95
2	0,67	67,56
3	0,75	86,86
4	0,81	106,16
5	0,88	139,94
6 o più	0,93	164,07

UTENZE NON DOMESTICHE			
Cat. Ministero	**CATEGORIE**	**Quota fissa Euro/mq**	**Quota variabile Euro/mq**
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,78	0,94
2	cinematografi e teatri	0,50	0,60
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,70	0,83
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,02	1,23
5	stabilimenti balneari	-	-
6	esposizioni, autosaloni	0,59	0,72
7	alberghi con ristorante	1,90	2,29
8	alberghi senza ristorante	1,25	1,51
9	case di cura e riposo	1,45	1,74
10	ospedali	1,50	1,80
11	uffici, agenzie	1,76	2,12
12	banche, istituti di credito e studi professionali	0,71	0,86
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,63	1,97
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,09	2,52
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,96	1,16
16	banchi di mercato beni durevoli	2,06	2,48
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,72	2,06
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,19	1,44
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,63	1,97
20	attività industriali con capannoni di produzione	0,93	1,28
21	attività artigianali di produzione beni specifici	1,22	1,52
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11,16	13,45
23	mense, birrerie, amburgherie	8,84	10,66
24	bar, caffè, pasticceria	7,29	8,78
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,20	3,86
26	plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	3,65
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	13,09	15,77
28	ipermercati di generi misti	3,18	3,82
29	banchi di mercato genere alimentari	8,02	9,67
30	discoteche, night club	2,21	2,67